



## TRIBUNALE DI LECCO

### Area Civile 1

cancellerie contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro

### NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA COPIE IN VIGORE

A) Le copie relative ai seguenti atti e/o procedimenti:

- separazioni, divorzi e modifiche delle relative condizioni
- affidamento/mantenimento figli minori
- ordini di protezione contro gli abusi familiari
- rinunce e accettazioni dell'eredità con b.i. , accettazioni e rinunce alla carica di esecutore testamentario
- ricorsi ex art. 320 c.c.
- amministrazione di sostegno e tutele
- ricorsi ex art. 747 cpc
- lavoro (con la sola eccezione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi per i quali v. infra sub lett. B, ma), ivi compresi i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex artt. 647 e 648 cpc.<sup>1</sup>

vanno inderogabilmente richieste inviando una mail all'indirizzo [ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it](mailto:ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it) , specificando il numero di copie richieste, il numero di ruolo e il nome delle parti

Ricevuta la richiesta, la cancelleria invierà mail di riscontro comunicando la data a partire dalla quale le copie potranno essere ritirate e le marche da consegnare all'atto del ritiro, se dovute.

Le copie richieste senza urgenza andranno ritirate nella stanza 111 1° piano (stanza prima della fotocopiatrice) esibendo la copia della mail di riscontro ricevuta e le marche richieste.

**B)** Le copie dei decreti ingiuntivi di lavoro provvisoriamente esecutivi potranno essere ritirate, a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione (per gli avvocati del Foro di Lecco) o dal riscontro da parte della cancelleria dell'avvenuta richiesta (per gli avvocati di altri Fori), recandosi presso la cancelleria centrale - stanza 107 signora Olga Valsecchi: le copie munite di f.e. saranno preparate direttamente dalla cancelleria senza alcuna necessità di preventiva richiesta qualora nel procedimento sia costituito un avvocato del Foro di Lecco<sup>2</sup>. Gli avvocati di altri Fori dovranno invece far pervenire richiesta di copie in f.e. all'indirizzo mail sopra indicato ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it se intendono ottenerne il rilascio in formato cartaceo .

**C)** Le copie degli atti del contenzioso ivi compresa la copia del d.i. dichiarato esecutivo ex art. 647 e 648 cpc<sup>1</sup> e di quelle della volontaria giurisdizione diverse da quelle sopra indicate, vanno richieste recandosi personalmente nella cancelleria competente (*stanze 107 signora Valsecchi per il contenzioso, stanze 105 e 106 per la volontaria giurisdizione*) e consegnando al personale ivi presente la relativa richiesta cartacea (v. allegato) nonché le marche dovute per diritti di copia. La cancelleria apporrà la data e rilascierà copia della richiesta.

Le copie richieste senza urgenza potranno essere ritirate a decorrere dal quinto giorno successivo alla richiesta nella stanza n.111 esibendo la copia della richiesta.

Anche al fine di evitare assembramenti, si invita ad entrare nella stanza 111 uno per volta, disponendosi, nell'attesa, in fila, nel corridoio antistante, osservando la distanza di sicurezza di almeno un metro.

**D)** Per i soli atti del contenzioso la richiesta di copia può essere altresì effettuata, alternativamente all'accesso in cancelleria, inviando una mail all'indirizzo civile.tribunale.lecco@giustizia.it (ovvero, per i decreti ingiuntivi, all'indirizzo decretingiuntivi.tribunale.lecco@giustizia.it) allegando la ricevuta telematica di pagamento dei diritti di copia (il relativo calcolo va effettuato dall'avvocato-richiedente secondo le tabelle vigenti, considerando, peraltro, che la pagina su cui è apposta la f.e. va conteggiata ai fini della determinazione dei diritti<sup>3</sup>)

In tutti i casi l'eventuale urgenza (con conseguente triplicazione dei diritti e rilascio nei due giorni successivi) va specificamente indicata ed evidenziata nella richiesta.

Si ringrazia per l'attenzione

Il direttore Area Civile 1

Dr.ssa Anna Sanseverino



1) in virtù della nota del 24.7.2018 del Ministero della Giustizia la cancelleria non può più apporre la f.e. in calce alla copia notificata del d.i. ove questa sia stata (come normalmente avviene) autenticata dall'avvocato, ma deve rilasciare "nuova" copia formata dal ricorso, dal decreto ingiuntivo, dal decreto di esecutività e dalla formula esecutiva, per la quale vanno corrisposti i diritti di copia se dovuti

2) la cancelleria preparerà un numero di copie rapportato al numero delle parti alle quali viene ingiunto il pagamento: nel caso i intendesse ottenere un numero diverso di copie si prega inviare mail all'indirizzo [lavoro.tribunale.lecco@giustizia.it](mailto:lavoro.tribunale.lecco@giustizia.it)

3) v. circolare Ministero della Giustizia – direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – Servizi relativi alla giustizia civile del 29.12.2020)